

Decreto Interministeriale 12 aprile 2000

Incentivi per i nuovi contratti a tempo parziale e indeterminato (G.U. del 3/6/2000)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, come modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dagli articoli 5, comma 4, e 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, che prevede, in attesa di un intervento di ridefinizione organica dell'assetto degli orari di lavoro, la riduzione, in via sperimentale, degli oneri contributivi al fine di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione di promozione dei livelli occupazionali;

Visto il comma 1 del citato articolo 7 delle legge n. 451 del 1994 che prevede la concessione dei predetti benefici nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 1997 che prevede, in particolare, l'incremento delle risorse preordinate agli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 451 del 1994;

Visto il comma 6 del medesimo articolo 13 della legge n. 196 del 1997 che stabilisce che le misure di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale previste dallo stesso articolo 13 possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 95/C 334/C4, in materia di aiuti all'occupazione ed in particolare il par. IV, punti 20, 21 e 22 in tema di aiuti alla creazione ovvero al mantenimento di posti di lavoro;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 98/C 74/06, in materia di aiuti a finalità regionale;

Ravvisata l'esigenza di attivare le misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, intese ad incentivare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo parziale nei casi ivi previsti anche al fine di valutarne gli effetti in sede di riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali;

Visto l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 451 del 1994 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione delle misure, dei criteri, delle modalità e delle condizioni dei benefici previste dal medesimo articolo 7;

Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il quale prevede che il predetto decreto interministeriale deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 61 del 2000;

Considerato che per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, sono state preordinate, rispettivamente, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della citata legge n. 537 del 1993, la somma di lire 3 miliardi per l'anno 2000, di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi per l'anno 2002, e nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, la somma di lire 197 miliardi per l'anno 2000, di lire 194 miliardi per l'anno 2001 e di lire 194 miliardi per l'anno 2002;

Ritenuto pertanto di assegnare per l'attuazione del citato articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, la somma complessiva di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

Considerata l'opportunità di ripartire le risorse così disponibili avuto riguardo, in particolare, alle aree che presentano maggiore svantaggio occupazionale e di stabilire criteri di priorità nell'accesso ai benefici in caso di superamento delle richieste rispetto alle risorse;

Vista la comunicazione del 2 febbraio 2000 con la quale la Commissione europea ha espresso favorevole avviso sulle misure recate dal presente provvedimento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Decreta:

Art. 1

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, è riconosciuta, qualora la relativa assunzione intervenga entro la predetta data del 30 giugno 2000, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi pari: a) a 7 punti percentuali, con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore; b) a 10 punti percentuali, con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della riduzione di cui alla lettera b) è incrementata di 3 punti percentuali nel caso che l'orario di lavoro settimanale previsto sia superiore alle 28 ore, ma non superiore comunque a 32 ore. Per l'individuazione delle predette fasce si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2

Per ogni datore di lavoro di cui all'art. 1 i benefici di cui al presente decreto possono essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro a tempo parziale entro le misure percentuali di seguito indicate:

- a. non superiori al 20 per cento per la fascia fino a 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno un contratto agevolato ai sensi del presente decreto;
- b. non superiori al 10 per cento relativamente alla fascia compresa tra 251 e 1000 addetti;
- c. non superiori al 2 per cento per la fascia superiore a 1000 addetti.

Art. 3

Per accedere ai benefici di cui al presente decreto, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, devono presentare alla sede provinciale INPS competente per territorio domanda contenente: il numero dei contratti che intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2; le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. L'INPS, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 4, ammette i predetti datori di lavoro, entro 20 giorni dalla domanda, alla fruizione dei benefici di cui al presente decreto.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l'Istituto ammette ai benefici secondo l'ordine dei seguenti criteri di priorità:

- a. data di presentazione o invio della domanda;
- b. contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni;
- c. al fine di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi.

Entro 15 giorni dall'ammissione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi.

L'elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - competente per territorio.

Art. 4

Per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono complessivamente destinate risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede:

- a. quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, a lire 6 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi per l'anno 2002 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- b. quanto a lire 197 miliardi per l'anno 2000, a lire 194 miliardi per l'anno 2001 e a lire 194 miliardi per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

Le predette risorse sono ripartite per l'anno 2000 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.

Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n.1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 127